**COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BARI**

**RICORSO**

Per: **………………**

Contro: **AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI**

Oggetto: **RICORSO con ISTANZA di Pubblica Udienza –**

**c/CARTELLA DI PAGAMENTO …………….. notificata il 10 giugno 2017**

**IRPEF, IVA, Sanzioni e interessi – Anno 2010 –**

\* \* \* \* \*

La sottoscritta ….., nato a Bari in data …… e residente in Bari alla ….. C.F ………., rappresentata e difesa, come da mandato allegato al presente atto, dal dott. ………….., iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di…….., C.F: …………, fax: ………., pec : ……………. presso il cui studio in Bari alla Via………….. elegge domicilio,

**PREMESSO CHE**

1. in data 05 luglio 2012 aveva ricevuto la comunicazione di irregolarità del 21 giugno 2012, riferita alla dichiarazione fiscale modello Unico 2011, redditi 2010 con la quale veniva richiesto il pagamento di euro 25.265,67 (**all.1);**
2. in data 06 agosto 2012 procedeva alla dilazione della somma indicata nell’avviso in 20 rate trimestrali da euro 1.263,28 ciascuna, oltre interessi;
3. la ricorrente, dopo aver corrisposto, nei modi e nei termini di legge, 15 rate delle totali 20 ( per cui residuava da corrispondere **la somma di euro 6.316,40, oltre interessi per euro 958,56),** non riusciva a versare nei termini di legge la rata n. 16.
4. in data **10 giugno 2017** l’Agenzia delle Entrate di Bari ha notificato alla ricorrente la cartella di pagamento in oggetto di euro 14.325,47 (**all.2**) mediante la quale, per effetto della “decadenza dalla rateazione di cui ai punti precedenti e per l’ omesso versamento della rata numero 16, ha iscritto a ruolo “le somme dovute a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione modello Unico 2011, anno di imposta 2010”, **per euro 14.083,54**, oltre a euro 236,05 per iscrizione a ruolo di imposte di registro;
5. mediante tale iscrizione a ruolo, l’Agenzia ha provveduto a recuperare le residue somme a titolo di imposta e ad applicare la sanzione piena del 30% sull’ammontare complessivo delle imposte dovute, decurtando la sanzione ( del 10%) versata a seguito della rateazione della comunicazione di irregolarità.

Tanto premesso ed esposto in fatto, la ricorrente, come rappresentata e difesa, propone

**RICORSO**

innanzi a codesta Onorevole Commissione Tributaria Provinciale, per i seguenti motivi

**NULLITA’ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER ECCESSIVA SPROPORZIONE DELLA SANZIONE IRROGATA.**

Il comportamento dell’Agenzia, in totale dispregio del principio ( di derivazione comunitaria) di proporzionalità nell’applicazione della disciplina sanzionatoria, è viziato dalla **eccessiva sanzione complessivamente irrogata,** essendo evidentemente **irragionevole** il pregiudizio subito dalla contribuente in dipendenza del mancato rispetto del piano di rateazione. La contribuente, infatti, per estinguere la propria obbligazione inerente la dichiarazione fiscale di cui si discute, in vigenza di rateazione avrebbe dovuto eseguire versamenti (ultime cinque rate) per residui **euro 6.316,40 ( di cui euro 5.120,71 per imposte, euro 512,07 per sanzioni, ed euro 683,62 per interessi, oltre ad euro 958,56 per interessi di dilazione)**, mentre oggi, con la rateazione decaduta **per il mancato pagamento di sole cinque rate**, si trova dinanzi ad un’obbligazione di  **euro 14.083,54 !!!**

**Si noti, altresì, che l’imposta a ruolo è pari a euro 5.120,71 e che la differenza rispetto al totale della cartella è rappresentata da sanzioni per euro 6.838,56, da interessi per euro 1.714,07 e da oneri per la riscossione per euro 410,20.**

**In pratica, della differenza di euro 7.767,14 tra l’importo della cartella ( euro 14.083,54) e l’originario debito tributario portato dalla comunicazione di irregolarità al netto delle rate pagate ( euro 6.316,40 ), ben euro 6.326,49 devono attribuirsi all’inasprimento delle sanzioni (6.838,56 meno 512,07) !!!**

La Corte di Giustizia Europea, nella nota sentenza Equoland del 2014 C-272-13, ha enunciato un principio secondo cui il profilo della determinazione della sanzione tributaria **deve essere graduabile in correlazione con la gravità dei fatti,** per cui se la violazione è sostanziale, non pare legittima una sanzione in misura fissa, visto che essa dovrebbe variare a seconda dell’importo evaso, che è uno dei fattori che concorre a determinare la gravità, mentre nel caso della violazione formale, non appare proporzionata una sanzione fissata sulla base dell’importo dovuto, visto che la violazione non comporta evasione.

In altre circostanze (vedasi cause C-497/12 e CC-458/12) i giudici comunitari hanno osservato che, in caso di omesso o ritardato pagamento, una reazione conforme al principio di proporzionalità **consiste nell’applicazione dei soli interessi di mora**. E’ stato altresì osservato come una misura punitiva determinata in forma percentuale che non consenta di adeguare la sanzione al caso specifico sia contrastante con la disciplina eurounitaria.

Simile situazione rispetto al caso di specie ( si differenzia certamente per il numero di rate non pagate) è stata affrontata recentemente dalla Commissione tributaria Provinciale di Teramo con la Sentenza n. 433 del 18 novembre 2015 (**all.3**).

I giudici abruzzesi, traendo spunto dal pensiero dei giudici comunitari, considerando “**errata la quantificazione delle somme richieste con l’atto impugnato, per eccessività della sanzione irrogata,** in quanto il mancato pagamento di alcune rate ( oltre la metà delle rate nel caso abruzzese, mentre nel nostro caso soltanto cinque!!) della cartella ( avviso bonario) originaria **rientra tra le violazioni formali**, poiché il mancato pagamento di queste non incide sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o del versamento del tributo, determinata ab origine”, **hanno accolto parzialmente il ricorso avverso la cartella di pagamento** predisposto dal contribuente e per l’effetto hanno riconosciuto **dovute solo le sanzioni portate nell’originaria comunicazione di irregolarità, dichiarando, però, dovuti gli interessi da calcolarsi solo sulle rate non pagate.**

Ed è assolutamente opportuno rilevare il singolare sincronismo della Sentenza richiamata rispetto ai recenti provvedimenti di riforma della riscossione, attuata con il D.Lgs n. 159/2015, che introduce l’istituto del lieve inadempimento nelle procedure di rateazione degli avvisi bonari e di riforma delle sanzioni amministrative tributarie, attuata con il D. Lgs n. 158/2015, espressamente ispirata al suddetto principio di proporzionalità.

Nella predetta Sentenza, la CTP di Teramo ravvisa segni del principio comunitario di proporzionalità delle sanzioni nelle seguenti norme nazionali che di seguito si riportano nelle versioni modificate dalle predette disposizioni di riforma:

**nell’art. 7 c. 4 del D.Lgs n. 472/1997,** secondo cui “Qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minino”;

**nell’art. 6, comma 5 bis del D.Lgs n. 472/1997,**  in tema di “cause di non punibilità”, secondo cui “non sono punibili inoltre le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo”;

**nell’art. 10, co.3, dello Statuto del Contribuente,** il quale prevede che “sono inapplicabili le sanzioni in caso di violazioni formali senza alcun debito di imposta”.

**P.Q.M.**

La contribuente…., come rappresentata e difesa, ribadendo che è evidente, come precedentemente esposto, la sproporzione tra le residue somme dovute per il mancato pagamento delle ultime cinque rate della comunicazione di irregolarità originaria ( euro 6.316,40), rispetto a quanto esposto nella cartella di pagamento impugnata (euro 14.083,54) e ciò è essenzialmente dovuto alle eccessive sanzioni irrogate,

**CHIEDE**

che codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, **in sede di pubblica udienza** in accoglimento del presente ricorso, voglia:

1. rimodulare la pretesa tributaria riconoscendo e confermando l’applicazione, su tutto il debito rappresentato dalla imposte dovute, delle sanzioni in misura del 10% portate nell’originaria comunicazione di irregolarità e dichiarando dovuti gli interessi di mora solo sulle cinque rate non pagate;
2. in subordine:

riconoscere dovute le sanzioni nella misura del 30%, nonché gli interessi di mora, soltanto sulle cinque rate non pagate, oltre agli interessi di mora.

Con vittoria di spese ed onorari tutti.

**ISTANZA**

La sottoscritta…., come rappresentata e difesa, sulla base dei fatti e dei motivi sopra evidenziati

**CHIEDE**

che l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari, in alternativa al deposito del ricorso che precede presso la Commissione tributaria provinciale, accolga, in via amministrativa, la richiesta nel medesimo ricorso formulata.

**Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della lite è pari ad € 5.120,71**

Bari 28 giugno 2017

**Allegati:**

**copia avviso di irregolarità (rateazione)**

**copia cartella di pagamento impugnata**

**copia sentenza CTP di Teramo**